

Omologazione risultati gare del 6/10/2013 - 1° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA (vedi delibera)	-ASD RUGBY GERUNDI	20 - 0	PERSA	Sig. ZAMBON B.
DOPLA RUGBY CASALE (vedi delibera)	-BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	3 - 36	(0 - 6)	Sig. STRULLATO A.
CUS TORINO RUGBY ASD (vedi delibera)	-VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	0 - 20	RINUNC.	Sig. DE CARLINI D.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
TXT CUS FERRARA RUGBY (vedi delibera)	-OLD RUGBY L'AQUILA ASD	5 - 22	(1 - 4)	Sig. MUNARINI C.
UMBRIA RUGBY RAGAZZE (vedi delibera)	-FELSINA UNIONE RUGBY S.DONATO	13 - 12	(1 - 2)	Sig. BENVENUTI M.
RUGBY RED BLU ASD (vedi delibera)	-ASD MUSTANG RUGBY PESARO	20 - 0	PERSA	Sig. PACIFICO M.
RUGBY COLORNO F.C. ASD (vedi delibera)	-US RUGBY BENEVENTO ASD	0 - 20	PERSA	Sig. BONATTI G.

C L A S S I F I C A Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	5	1	1	0	0	4	20	0	20	0	1
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	5	1	1	0	0	6	36	3	33	0	1
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	1	1	1	0	0	4	20	0	20	4-	1
DOPLA RUGBY CASALE	0	1	0	0	1	0	3	36	-33	0	1
ASD RUGBY GERUNDI	0	1	0	0	1	0	0	20	-20	0	1
ASD RUGBY MONZA 1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUS TORINO RUGBY ASD	4-	1	0	0	1	0	0	20	-20	4-	1

C L A S S I F I C A Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
OLD RUGBY L'AQUILA ASD	5	1	1	0	0	4	22	5	17	0	1
US RUGBY BENEVENTO ASD	5	1	1	0	0	4	20	0	20	0	1
UMBRIA RUGBY RAGAZZE	4	1	1	0	0	1	13	12	1	0	1
FELSINA UNIONE RUGBY SAN DONATO ASD	1	1	0	0	1	2	12	13	-1	0	1
RUGBY RED BLU ASD	1	1	1	0	0	4	20	0	20	4-	1
RUGBY COLORNO F.C. ASD	4-	1	0	0	1	0	0	20	-20	4-	1
TXT CUS FERRARA RUGBY	4-	1	0	0	1	1	5	22	-17	4-	1
ASD MUSTANG RUGBY PESARO	8-	1	0	0	1	0	0	20	-20	8-	1

DELIBERA Girone 1 Gara "RIVIERA DEL BRENTA/ASD GERUNDI RUGBY" del 6/10/2013

Il Giudice Sportivo,

visto il referto arbitrale della Sig.ra Zambon Barbara, nel quale risulta che la società ASD Gerundi Rugby presentava un elenco nominativo con 15 giocatrici in lista gara;

rilevato che al 24 del 1° tempo usciva per infortunio, trauma cranico non commotivo, il n. 9 Sig.ra Barillari Giorgia tess. n. 248914;

che l'arbitro sospendeva definitivamente la gara prima dell'inizio del 2° tempo in quanto la società ASD Gerundi Rugby non avendo più giocatrici a disposizione, scendeva al di sotto del numero minimo di giocatori (quindici) previsto dalle norme federali ;

in applicazione dell'art. 29/1 lett. g) del Reg. di Giustizia e 16 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e Circ. Inf. 13/14 punto 4.8 lett. A pag. 64, la società ASD Gerundi Rugby viene dichiarata perdente con il punteggio di 20 a 0 (mete 4 - 0) in favore della società Riviera del Brenta Rugby Asd

Roma, 9 Ottobre 2013

(Avv. Marco Cordelli)

Delibera Girone 1 Gara "CUS Torino Rugby ASD/Valsugana Rugby Padova" del 6 /10/2013

Il GSN, vista la delibera Presidenziale n. 3-s.s.2013/2014 assunta in via di urgenza in data 8 ottobre 2013;

considerato:

che la stessa ha facultato la società Cus Torino Rugby ASD a sostituire nel campionato di Serie A Femminile, girone 1, la società rinunciante Rugby Junior Torino ASD, con ciò autorizzandola a subentrare nell'attività sportiva di quest'ultima, giacchè consente la prosecuzione dell'attività radicata nel territorio;

segue

Segue Delibera “Cus Torino/R. Valsugana”

che la società cessata Rugby Junior Torino ASD avrebbe dovuto onorare la partecipazione alla prima gara in calendario il 6 ottobre 2013 con la società Valsugana Rugby Padova;

che in conseguenza della rinuncia detta gara è stata annullata dalla C.T.F.

che in ogni caso la società Rugby Junior Torino ASD è incorsa nella violazione del disposto degli artt. 28/1 lett. e) e f) Reg. di Giustizia, 24 1° comma (rinunciataria) e 25 lett. a) (perdente) del Reg. di Attività Sportiva, per la qual circostanza avrebbe dovuto ricevere la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-20 (mete 4-0) e quattro punti di penalizzazione e la multa prevista dal punto 10 comma 3 dalla circolare informativa st.sp. 13/14 di Euro 300,00; nonché il rimborso all'altra società delle spese eventualmente anticipate se documentate, così come previsto al punto 10 comma 3 lett. b) e c) di pag. 102 della medesima circolare;

che in virtù del subentro nel titolo sportivo come sopra riferito, si è verificata una successione della posizione della rinunciante in quella della società Cus Torino Rugby ASD;

che pertanto le sanzioni che avrebbero dovuto essere irrogate alla cessata società Rugby Junior Torino, vanno per l'effetto applicate in capo alla subentrante società Cus Torino Rugby ASD;

ciò premesso;

il GSN in applicazione della Delibera Presidenziale n. 3 st.sp. 2013/2014 assunta in data 8/10/2013, e visti gli articoli 28/1 lett. e) e 28/1 lett.f) Reg.di Giustizia, 24 1° c., 25 lett. a) Reg. Att. Sportiva, e Circ. Inf. 13/14 al punto 10 comma 3 lett. b) e c);

Infligge

alla società **Rugby Junior Torino ASD** la Multa di Euro 1.000,00(MILLE/00) per Rinuncia alla partecipazione del Campionato Serie A Femminile, sanzione prevista e disciplinata dall'Art. 28/1 lett. f) Reg. di Giustizia e punto 10 lett. A) Circolare Informativa 13/14;

alla società **Cus Torino Rugby ASD**, quale subentrante della società R. Junior Torino ASD, nel Campionato Femminile Serie A Girone 1, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 20 (mete 4 - 0) e quattro punti di penalizzazione e la multa prevista dal punto 10 comma 3 dalla circolare informativa st.sp. 13/14 di Euro 300,00.=(TRECENTO/00); per quanto concerne l'eventuale rimborso spese regolamentato dal punto 10 comma 3 lett. b) e c) di pag. 102 della medesima circolare, demanda al competente Ufficio Amministrazione della FIR la verifica della sussistenza o meno, nella fattispecie, delle condizioni ivi previste.

Roma, 11 Ottobre 2013

(Avv. Michele Carlotto)

DELIBERA Girone 2 Gara “RUGBY RED BLU ASD/ASD MUSTANG PESARO RUGBY” del 6/10/2013

Il Giudice Sportivo,

visto il referto arbitrale della Sig.ra Pacifico Maria Giovanna, nel quale risulta che la società ASD Mustang Pesaro Rugby presentava un elenco nominativo con 15 giocatrici in lista gara;

rilevato che la gara è iniziata alle ore 15.30 e, che dopo 33 secondi dal fischio iniziale, la giocatrice n. 19 del ASD Mustang Pesaro Rugby Sig.ra Troiano Sharon tess. n. 223327, era costretta ad abbandonare la gara per un infortunio alla caviglia;

che l'arbitro sospendeva la gara per il venir meno il numero minimo di partecipanti previsto dalle norme federali;

visto altresì l'art. 24 lett. d) che prevede “nel corso del primo tempo della gara ufficiale non sia in grado di continuare la gara per mancanza del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento di Gioco”, nonché l'art. 28/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia e gli artt. 24 lett.d) , 25 lett. a) e 16 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, punto 10 ultimo comma, pag, 101 della Circolare Informativa FIR 13/14, la **società Mustang Rugby Pesaro** viene dichiarata **RINUNCIATARIA** e **perdente** con il con il punteggio di 20 a 0 (mete 4 - 0) in favore della società Red Blu ASD, commina la sanzione di quattro punti di penalizzazione.

Roma, 9 Ottobre 2013

(Avv. Marco Cordelli)

Segue “Delibere”**DELIBERA – Girone 2- GARA “R. COLORNO FC ASD /US RUGBY BENEVENTO” del 6/10/2013****Il Giudice Sportivo,**

rilevato dal referto del Sig. Bonatti Guido direttore di gara della partita serie A Femminile, che in occasione della gara in oggetto la società Rugby Colorno FC ha impiegato la giocatrice **SOFO Martina tess. 341115 nata il 27/07/1996 (minorenne)** senza il consenso scritto dell'esercente la potestà, con ciò violando le disposizioni di cui al punto 4.1 di pagina 54 e quadro riassuntivo di pag. 57 della Circolare Informativa 2013/2014 che stabiliscono che: *“le giocatrici nate nel 1995, 1996 possono partecipare al Campionato Seniores solo dopo aver compiuto il 18° anno di età oppure, precedentemente con il consenso scritto dell'esercente la potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell'atleta, obbligatoriamente all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in ruoli di 1^ e 2^ linea (fino al conseguimento della maggiore età)”*;

che dunque in assenza del consenso la giocatrice non avrebbe potuto essere impiegata nella gara di campionato serie A Femminile;

Visti gli artt. 28/1 lett. e) Reg. del Giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva, dichiara la società Rugby Colorno FC perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4 - 0) (risultato del campo 68 a 0) in favore del US R. Benevento ASD, la punisce inoltre con quattro punti di penalizzazione e con la **MULTA di €.** 100.00(CENTO/00)

Roma, 9 Ottobre 2013**(Avv. Marco Cordelli)****DELIBERA PUNTI DI PENALIZZAZIONE A CARICO DELLA RUGBY RED BLU ASD (codice Soc. 428977) NEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE****Il Giudice Sportivo**

VISTA la delibera del Consiglio Federale in data 13 settembre 2013 n.89/2013 con cui è stato stabilito che “Una società di nuova costituzione che presenta la domanda di affiliazione ed ammissione al campionato ad iscrizione libera, può essere considerata, limitatamente alle sanzioni disciplinari e al requisito della prima iscrizione, quale successore della Società non più affiliata o non iscritta al campionato, nel caso in cui risulti evidente la sostanziale continuità dell'attività sportiva della società non affiliata/non iscritta da parte della società di nuova affiliazione”, e che “Nei casi in cui venga accertata la continuità sportiva dei due soggetti, la società affilianda di nuova costituzione dovrà farsi carico delle sanzioni della società non più affiliata e non più iscritta ai campionati ad iscrizione libera, ovvero non potrà essere considerata di “prima iscrizione” ai fini regolamentari”;

CONSIDERATO che nella predetta delibera federale sono state indicate le condizioni che “ai fini della valutazione della continuità della attività sportiva da parte del nuovo soggetto affiliato rilevano, anche non congiuntamente,” e precisamente:

- a) che il soggetto affiliato della stagione sportiva precedente non si iscriva allo stesso campionato ad iscrizione libera;
- b) che la società abbia sede nello stesso comune o in comuni limitrofi;
- c) che la società abbia una denominazione assonante con il soggetto affiliato nella stagione sportiva precedente;
- d) che la società utilizzi le stesse strutture sportive;
- e) che l'attività della società di nuova affiliazione sia svolta prevalentemente dagli stessi giocatori della società non affiliata o non iscritta;
- f) che i soci e i dirigenti della società di nuova affiliazione siano prevalentemente gli stessi della società non affiliata o non iscritta ai campionati;

VISTO il comunicato n. Femm./17/GS della riunione del 24 luglio 2013 del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.R., nel quale sono stati inflitti alla Red & Blu Rugby ASD LARM 0262795, 4 (quattro) punti di penalizzazione nel campionato femminile 2013/2014 per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria nella categoria Under 16 femminile stagione sportiva 2012/2013 ; ai sensi degli artt. 24 punto 2 e 28 punto 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, nonché delle disposizioni della Circolare Informativa 2013/2014 di cui ai punti 4.10 (parte generale) e punto 2 di pag. 127;

CONSIDERATO che la predetta Red & Blu Rugby ASD non risulta riaffiliata nella corrente stagione sportiva 2013/2014, mentre si è affiliata come prima iscrizione la Rugby Red Blu ASD, iscritta al campionato nazionale di serie A femminile;

RILEVATO altresì che la Rugby Red Blu ASD ha la sede nel Comune di Artena (Rm), che è comune limitrofo a quello di Colferro (Rm), dove aveva sede la Red & Blu Rugby ASD; che il Presidente della Rugby Red Blu ASD è il sig. Corrado Mattocchia che era anche il Presidente della Red & Blu Rugby ASD; che per la Rugby Red Blu ASD risultano tesserate n.27 giocatrici, di cui n.17 nella scorsa stagione sportiva erano tesserate per la Red & Blu Rugby ASD;

RITENUTO che tra la Rugby Red Blu ASD e la Red & Blu Rugby ASD risultano presenti le condizioni di cui alle predette lett.re a), b), c) ed e) della delibera del Consiglio Federale n.89/2013 per determinare la continuità sportiva tra le predette ASD e conseguente trasferimento alla società nuova affiliata Rugby Red Blu ASD Codice 428977 delle sanzioni inflitte alla società non più affiliata;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, vista la delibera del Consiglio Federale in data 13 settembre 2013 n.89/2013, gli artt. 24 punto 2 e 28 punto 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, nonché le disposizioni della Circolare Informativa 2013/2014 di cui ai punti 4.10 (parte generale) e punto 2 di pag. 127, commina alla Rugby Red Blu ASD (Codice Soc.428977) 4 (quattro) punti di penalizzazione nel campionato Nazionale Femminile serie A 2013/2014 per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria nella categoria Under 16 femminile stagione sportiva 2012/2013.

Roma, 11 Ottobre 2013**(Avv. Achille Reali)****segue**

Segue "Delibere"

DELIBERA RITIRO ED ESCLUSIONE SOCIETA' L'AQUILA RUGBY 1936

Il Giudice Sportivo,

preso atto della comunicazione di ritiro dal Campionato Nazionale di Serie A Femminile inviata in data 19 settembre 2013 dalla società L'Aquila Rugby 1936, in applicazione dell'art. 28/1 lett. F) del Reg. di Giustizia e la Circolare Informativa 2013/2014 al punto 10 lett. A) pag. 101, la società L'Aquila Rugby 1936 viene punita con l'esclusione dal Campionato Nazionale di Serie A Femminile e con la sanzione pecuniaria di Euro **1000.00=(MILLE/00)**.

Roma, 9 Ottobre 2013

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BENINI MARIA CHIARA**, della CUS FERRARA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo
- **CIPOLLA FEDERICA**, della UMBRIA RUGBY RAGAZZE, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- **TRUGLIA ALESSANDRA**, della US RUGBY BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo

ILLECITI TECNICI A CARICO DEL SOGGETTO AFFILIATO – MULTE

- **FELSIANA UNIONE RUGBY SAN DONATO**, infraz. art. 28/1 lett. A) (Assenza Accompagnatore in quanto la Sig.ra Frigerio Ilaria indicata in elenco come accompagnatore non risulta tesserata per la corrente stagione sportiva), **MULTA DI EURO 80.00 (OTTANTA/00)**
- **ASD RUGBY GERUNDI**, infraz. art. 28/1 lett. A) (Assenza Accompagnatore in quanto la Sig.ra Latorre Villacis Maria Fernanda non risulta tesserata alla data della gara), **MULTA DI EURO 80.00 (OTTANTA/00)**

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)
(Avv. Achille Reali)**